

REGOLAMENTO (CE) N. 1342/2007 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2007

relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

nendo conto dell'esperienza acquisita con gli accordi precedenti relativi a un regime analogo.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

- (5) È opportuno classificare i prodotti in questione sulla base della nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (6) Occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa a tal fine.

- (1) L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Federazione russa ⁽¹⁾, di seguito «l'APC», è entrato in vigore il 1º dicembre 1997.

- (7) Ai fini della corretta applicazione dell'accordo, occorre imporre una licenza comunitaria d'importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, nonché instaurare un sistema di gestione della concessione di dette licenze.

- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dalle disposizioni del titolo III dell'accordo, fatta eccezione per l'articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.

- (8) I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.

- (3) Il 26 ottobre 2007 la Comunità europea e la Federazione russa hanno concluso a tale proposito un accordo, relativo al commercio di alcuni prodotti di acciaio ⁽²⁾, di seguito «l'accordo».

- (9) Per evitare che si superino i limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione.

- (4) Si devono fornire gli strumenti necessari per gestire le condizioni dell'accordo all'interno della Comunità, te-

⁽¹⁾ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

⁽²⁾ Cfr. pag. 52 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 1).